PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1630 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:
Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1213 del 16 luglio 2021 in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica.

Il giorno **23 Ottobre 2026** ad ore **13:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	VICEPRESIDENTE	**ACHILLE SPINELLI**
Presenti:	ASSESSORE	**ROBERTO FAILONI**
		FRANCESCA GEROSA
		MATTIA GOTTARDI
		SIMONE MARCHIORI
		MARIO TONINA
		GIULIA ZANOTELLI
Assenti:	PRESIDENTE	**MAURIZIO FUGATTI**
Assiste:	IL DIRIGENTE	**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica che:

con deliberazione della Giunta provinciale n. 1213 del 16 luglio 2021 è stata recepita, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge provinciale n. 16/2010, l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente le "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (Rep. Atti n. 34/CSR del 25 marzo 2021).

Con la medesima deliberazione giuntale sono state inoltre approvate le disposizioni relative alla fornitura diretta, da parte del cacciatore, di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale.

Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1374 della Commissione del 12 aprile 2021 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 20 agosto 2021) per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, tra cui anche alcuni relativi alla selvaggina selvatica. In particolare sono state introdotte la definizione di "Centro di raccolta" (uno stabilimento adibito al magazzinaggio delle carcasse e dei visceri della selvaggina selvatica prima del loro trasporto a un centro di lavorazione della selvaggina), nonché le indicazioni per la registrazione o il riconoscimento di detti centri.

A seguito di un confronto con il Coordinatore delle UU.OO. di Igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino, è emersa la necessità di chiarire alcuni aspetti inerenti alle attività svolte nei "Centri di raccolta" e alle modalità di registrazione, ed eventualmente di riconoscimento, dei medesimi centri, nonché di modificare il modello 1, contenuto nell'allegato 1 all'Intesa Rep. Atti n. 34/CSR del 25 marzo 2021, prevedendo tra l'altro la dichiarazione della persona formata, considerato che sul territorio provinciale la fornitura diretta di piccoli quantitativi è permessa solo per le carni provenienti da animali abbattuti da cacciatori formati o nell'ambito di un battuta di caccia nella quale era presente una persona formata.

L'articolo 55 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, concernente "Esercizio delle funzioni provinciali in materia di sicurezza alimentare, salute e benessere animale", ha disciplinato la competenza delle funzioni attribuite alla Provincia dalla legislazione alimentare, identificando quelle svolte direttamente dall'Amministrazione provinciale e quelle svolte tramite l'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino. Sono esercitate dalla Provincia le funzioni d'indirizzo, di pianificazione e di supervisione delle attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali svolte dall'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino in applicazione della normativa vigente, nonché la tenuta dei relativi rapporti con le competenti autorità statali e regionali e, se necessario, europee. Sono esercitate invece dall'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino le funzioni di programmazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali nelle materie sopra indicate.

Sentiti l'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino, il Servizio Faunistico e l'Ente gestore della caccia, si propone pertanto di approvare:

- le disposizioni in merito ai "Centri di raccolta di selvaggina selvatica e alla fornitura diretta, da parte del cacciatore, di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale", di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

- il Modello 1 “Dichiarazione di provenienza delle carcasse o delle carni di selvaggina ai fini della fornitura diretta di piccoli quantitativi”, di cui all’allegato B parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la normativa e gli atti citati in premessa;
- visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 168 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige in materia di controlli igienico-sanitari sulle merci all’importazione ed assistenza sanitaria negli istituti penitenziari”;
- visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116;
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- visto il regolamento (UE) 2017/625 el Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;
- visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
- visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- visto il regolamento (UE) 2019/624 della Commissione dell’8 febbraio 2019 recante norme specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- visto il regolamento (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione del 16 dicembre 2020 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione del 19 settembre 2011 relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 per gli alimenti di origine animale;
- visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191 recante attuazione della direttiva n. 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;
- vista la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia";
- visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia"";
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi";
- visti l'articolo 56 e l'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare le disposizioni inerenti ai "*Centri di raccolta di selvaggina selvatica e alla fornitura diretta, da parte del cacciatore, di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale*", di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituiscono quelle contenute nell'allegato B della deliberazione giuntale n. 1213 del 16 luglio 2021;
2. di approvare inoltre il Modello 1 "*Dichiarazione di provenienza delle carcasse o delle carni di selvaggina ai fini della fornitura diretta di piccoli quantitativi*", di cui all'allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce il Modello 1 contenuto nell'allegato 1 dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente le "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (Rep. Atti n. 34/CSR del 25 marzo 2021);
3. di demandare all'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino la definizione delle procedure operative per le attività di controllo ufficiale in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica;
4. di stabilire che la dichiarazione di provenienza delle carcasse o delle carni di selvaggina selvatica ai fini della cosiddetta "fornitura diretta di piccoli quantitativi", di cui all'allegato B alla presente deliberazione, non debba essere trasmessa all'U.O. di Igiene e sanità pubblica veterinaria territorialmente competente dell'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino;

5. di confermare quant’altro previsto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1213 del 16 luglio 2021;
6. di dare atto che questo provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per chiederne l’annullamento entro 60 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla sua conoscenza; in alternativa, questo provvedimento può essere impugnato con ricorso amministrativo straordinario ai sensi del DPR n. 1199/1971 per chiederne l’annullamento entro 120 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla sua conoscenza;
7. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente deliberazione all’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, al Servizio Faunistico e all’Ente gestore della caccia;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 14:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

002 Allegato B

Il Vice Presidente
Achille Spinelli

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato A

Disposizioni in merito ai Centri di raccolta di selvaggina selvatica e alla fornitura diretta, da parte del cacciatore, di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale.

CENTRI DI RACCOLTA DI SELVAGGINA SELVATICA REGISTRATI/RICONOSCIUTI

Per Centro di raccolta della selvaggina selvatica registrato/riconosciuto (CRS) si intende:

- uno stabilimento adibito al magazzinaggio delle carcasse e dei visceri della selvaggina selvatica prima del loro trasporto a un centro di lavorazione selvaggina (di seguito CLS). In tale Centro sono consentite l'asportazione e la raccolta dei visceri alle condizioni di cui al Reg. (CE) n. 853/2004, allegato III, Sezione IV, Capitolo II, punti 2, 3 e 4 e Capitolo III, punti 1 e 2, nonché l'eventuale rilievo dei parametri biometrici e il prelievo di campioni per esami di laboratorio.
  Questo stabilimento è registrato presso l'Asuit, ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004, art. 6, quale azienda del settore alimentare che effettua produzione primaria, di cui all'art. 4, paragrafo 2, lettera a) del Reg. (CE) n. 853/2004, quando riceve le carcasse esclusivamente come primo centro di raccolta. Nel caso in cui detto stabilimento riceva invece carcasse da altri centri di raccolta, questo dovrà essere riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004;
- uno stabilimento adibito al magazzinaggio e alla lavorazione finalizzata alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, dove possono entrare anche carcasse destinate all'autoconsumo, purché ne sia tracciato l'ingresso e l'uscita. In questo caso, il CRS è costituito da uno o più locali in cui è possibile effettuare manipolazioni sulle carcasse e sui visceri della selvaggina selvatica esclusivamente per la finalità "fornitura diretta di piccoli quantitativi" o "autoconsumo". In tale Centro è consentito procedere allo scuoiamento, all'eviscerazione e alla suddivisione della carcassa in mezzena, quarti o terzi di mezzena, purché il CRS sia dotato di locali separati per lo stoccaggio e per le operazioni precedentemente riportate o che tali operazioni siano separate nel tempo. Sono consentiti, inoltre, l'eventuale rilievo dei parametri biometrici e il prelievo di campioni per esami di laboratorio.
  Questo stabilimento è registrato presso l'Asuit ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004, art. 6, al fine di consentire una piena tracciabilità delle carni.

Dopo l'abbattimento, la selvaggina selvatica grossa deve essere privata dello stomaco e dell'intestino il più rapidamente possibile e, se necessario, dissanguata. Stomaco e intestino non accompagnano la carcassa al centro di raccolta, ma sono comunque sottoposti ad esame, come la carcassa e gli altri visceri, da parte della persona formata. Cuore, polmoni, fegato, reni e milza possono non accompagnare la carcassa al centro di raccolta quando la persona formata non ha riscontrato anomalie o modificazioni patologiche all'esame dei medesimi visceri; in quest'ultimo caso detti visceri possono essere lasciati in campo o destinati esclusivamente all'autoconsumo.

Le carcasse della selvaggina selvatica, eventualmente accompagnate da cuore, polmoni, fegato, reni e milza, devono essere trasportate e immagazzinate in un CRS non oltre la giornata nella quale è avvenuto l'abbattimento, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e del divieto di ammucchiarle sia in fase di trasporto sia in fase di magazzinaggio.

La refrigerazione deve iniziare entro un ragionevole lasso di tempo dall'abbattimento per raggiungere una temperatura in tutta la carne non superiore a +7 °C per la selvaggina selvatica grossa (allegato III, Sezione IV, Capitolo II, punto 5 del Reg. (CE) n. 853/2004) e non superiore a +4 °C per la selvaggina selvatica piccola (allegato III, Sezione IV, Capitolo III, punto 4, del Reg. (CE) n. 853/2004). Se le condizioni climatiche lo consentono, la refrigerazione attiva non è necessaria.

Le carcasse e i relativi visceri possono sostare presso un Centro di raccolta registrato/riconosciuto fino a cinque giorni nei casi in cui siano garantite le sopraccitate temperature per l'intera durata dello stoccaggio.

I CRS registrati/riconosciuti devono:

- essere in condizioni di manutenzione e di igiene adeguate al fine di prevenire la possibile contaminazione delle carni;
- presentare superfici ed attrezzature facilmente pulibili e, se del caso, lavabili e disinfettabili. Tali operazioni devono avvenire impiegando acqua potabile;
- essere forniti di appositi contenitori per i visceri degli animali e degli altri sottoprodotti non destinati al consumo umano; ove pertinente devono essere adottate misure atte a garantire la corrispondenza delle carcasse con i relativi visceri;
- essere dotati di un registro di carico e scarico dei capi conferiti ai fini della rintracciabilità, ai sensi del Reg. (CE) n. 178/2002.

Le carcasse e i visceri che entrano in un centro di raccolta registrato/riconosciuto:

- se destinati alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carni di selvaggina selvatica, devono essere accompagnati dal modello 1, di cui allegato B alla presente deliberazione, sottoscritto, nelle parti di rispettiva competenza, dal cacciatore e dalla persona formata;
- se destinati ad un centro di lavorazione selvaggina per la successiva commercializzazione, devono essere accompagnati dal modello 2 dell'allegato 1 all'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2021 (rep. Atti n. 34/CSR), sottoscritto, nelle parti di rispettiva competenza, dal cacciatore e dalla persona formata.

CENTRI DI RACCOLTA DI SELVAGGINA SELVATICA NON REGISTRATI (CENTRI DI CONTROLLO)

Si tratta di una struttura, non registrata ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004, nella quale sono depositate temporaneamente le carcasse destinate all'autoconsumo in cui possono essere effettuate le seguenti attività:

- eventuale rilievo dei parametri biometrici;
- eviscerazione, se non già eseguita sul posto di abbattimento, e raccolta dei visceri;
- prelievo di campioni per esami di laboratorio;
- stoccaggio temporaneo delle carcasse appese evitandone l'accatastamento.

A detta struttura non si applicato pertanto le disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002 e n. 852/2004.

FORNITURA DIRETTA DI PICCOLI QUANTITATIVI DI SELVAGGINA SELVATICA O DI CARNE DI SELVAGGINA SELVATICA

La fornitura di "piccoli quantitativi" di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente dal cacciatore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale non è considerata "commercializzazione". Alla fornitura diretta di piccoli quantitativi si applica il regolamento (CE) n. 178/2002, in particolare gli articoli 14, 18 e 19.

Il “piccolo quantitativo” è definito in un numero di carcasse corrispondenti a 2 unità/anno di “capo grosso equivalente” secondo la seguente tabella di conversione, contenuta nell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2021 (Rep. Atti n. 34/CSR):

Specie e categoria	**Unità di “capo grosso equivalente”**
Cervo adulto	1
Daino adulto	0,5
Cinghiale adulto	0,5
Muflone, camoscio	0,33
Capriolo adulto	0,25
Capi ungulati giovani	Metà del valore del corrispondente capo adulto
Selvaggina da piuma	0,01
Selvaggina piccola da pelo	0,08

Ogni cacciatore, appartenente o meno a squadre di caccia, può pertanto cedere, ogni anno, un numero di animali non superiore a due unità “capo grosso equivalente”.

Nell’ambito della fornitura diretta di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, il cacciatore può:

a) cedere a un dettagliante (ristoranti/macellerie) il capo intero, comunque eviscerato e sottopelle, nell’ambito del territorio provinciale e delle province contermini, fatte salve eventuali limitazioni previste dalle Regioni/Provincia autonoma contermini;
b) cedere la carne del capo abbattuto ad uno stesso dettagliante o a più dettaglianti in mezzena o in quarti o in terzi di mezzena nell’ambito del solo territorio provinciale.

Nel caso della lettera a), il dettagliante deve disporre di idonee strutture e specifiche procedure nell’ambito del piano di autocontrollo aziendale per l’esecuzione della scuoiatura e delle successive operazioni di preparazione delle carni.

Nel caso della lettera b), tale cessione è consentita solo nel caso in cui il cacciatore effettui le operazioni di scuoiatura e taglio delle carni in un centro di raccolta selvaggina registrato ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 e detto centro mantenga un registro di carico e scarico dei capi conferiti, ai fini della rintracciabilità ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, che consenta di risalire al cacciatore e al/ai destinatario/i delle carni. Nel caso in cui in detto centro siano lavorate anche carni destinate all’autoconsumo deve essere mantenuto il sopraccitato registro di carico e scarico per tutta la carne in entrata e in uscita dallo stabilimento.

La fornitura di “piccoli quantitativi” di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente dal cacciatore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale è consentita solo nel caso in cui il capo è stato abbattuto:

- da un cacciatore che ha seguito i corsi di formazione in materia di igiene e di sanità di cui all’allegato III, sezione IV, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004 (“persona formata”); o
- nell’ambito della battuta di caccia in cui era presente almeno una persona che ha seguito detta formazione.

Allegato B

Modello 1

Dichiarazione di provenienza delle carcasse o delle carni di selvaggina ai fini della fornitura diretta di piccoli quantitativi

Dichiarazione n°……

Il sottoscritto cacciatore……..……CF ……

Residente nel Comune di ……..……..Provincia..…….

Via …….. n. …….

dichiara che

a) le ☐ carcasse/ ☐ mezzene/ ☐ i quarti/ ☐ i terzi di mezzena, di seguito elencate/i provengono da animale/i:

- specie ……..categoria……..n° fascetta (se dovuto) ……
  abbattuto/i in data ……..…..alle ore ……. nel comune di ……..…… località …… eventuale passaggio dal centro di raccolta ……..……. sito in ……..……..….dal …….. al …….
  il suddetto ☐ capo o le ☐ carni vengono ceduti a:
  Ragione Sociale o generalità ……...
  Comune ……. Via ……...

- specie ……..categoria……..n° fascetta (se dovuto) ……
  abbattuto/i in data ……..…..alle ore ……. nel comune di ……..…… località …… eventuale passaggio dal centro di raccolta ……..……. sito in ……..……..….dal …….. al …….
  il suddetto ☐ capo o le ☐ carni vengono ceduti a:
  Ragione Sociale o generalità ……...
  Comune ……. Via ……...

- specie ……..categoria……..n° fascetta (se dovuto) ……
  abbattuto/i in data ……..…..alle ore ……. nel comune di ……..…… località …… eventuale passaggio dal centro di raccolta ……..……. sito in ……..……..….dal …….. al …….
  il suddetto ☐ capo o le ☐ carni vengono ceduti a:
  Ragione Sociale o generalità ……...
  Comune ……. Via ……...

b) le carni di cinghiale sono state sottoposte all'esame per la ricerca delle trichinelle in data ……... con esito favorevole come da rapporto di prova n. ……..del laboratorio …….

Luogo e data …….

Firma del cacciatore …….

Parte da compilare a cura della “Persona formata”

Il sottoscritto “persona formata”……..……CF ……...

con attestato rilasciato da ……..……...……

dichiara che

a) prima dell’abbattimento, l’animale/gli animali sopra indicato/indicati non mostrava/non mostravano anomalie o modificazioni comportamentali;
b) che durante l’esame dei visceri dell’animale/degli animali sopra indicato/indicati non ha riscontrato anomalie o modificazioni patologiche.

Luogo e data …….

Firma della persona formata …….

Modulo da compilare in duplice copia: una per il cacciatore e una per ogni destinatario della carcassa/delle carni.

Una terza copia, se stabilito dalla disciplina della regione/PA di destinazione, deve essere inviata in forma cartacea o per via informatica, al Servizio Igiene Alimenti di origine animale dell’ASL competente sul territorio del dettagliante che riceve la carcassa/carni.